



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 13/05/2024

Oggetto: INTERVENTI DI DISERBAMENTO E PULIZIA DI APPEZZAMENTI DI TERRENI A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE – ANNO 2024.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'articolo 15 della Legge 225/92

RICHIAMATE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 con la quale è stato istituito il servizio comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale “Autorità comunale di Protezione Civile”;
- la L.R. 6 aprile 1996, n. 16 con cui, tra l'altro, si prevede l'attività di prevenzione incendi dei boschi e delle aree agricole nonché l'individuazione delle aziende e Enti che sono tenuti a mantenere pulite le scarpate delle vie di comunicazione;
- la Legge 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- l'articolo 29 del codice della strada;
- la direttiva n.2008/98/CE recepita dal D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l'articolo 13 comma f) che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti paglia, sfalci e potature nonché il materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura se riutilizzati mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- il D.A. n. 234 del 30 settembre 2014;
- l'articolo 14 comma 8 del D.L. 91 del 24 giugno 2014;

CONSIDERATO:

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti, e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;
- lo stato di grave pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno di proprietà privata in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, che a causa anche delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano luoghi di proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche nonché di costante pericolo di incendi;
- la necessità di assumere tutte le iniziative utili a prevenire gli incendi e a mitigare i rischi connessi alla propagazione degli stessi;
- la necessità di assicurare la pulizia dei terreni abbandonati al fine di eliminare

- ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- che detti interventi convergono sull'efficacia degli interventi di disinfezione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO di dovere adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTI gli articoli 423, 423 bis e 449 del Codice Penale;

VISTO l'articolo 54, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire uno dei seguenti numeri:

- Corpo forestale della Regione Siciliana **1515**;
- Vigili del Fuoco **115** (numero unico europeo emergenze **112**);
- Carabinieri **112**;
- Responsabile Ufficio Protezione Civile di Prizzi **091 8344605**;
- Comando Vigili Urbani Prizzi **091 8344655**;
- Protezione Civile Sicilia Sala Operativa **800 40 40 40**;

ORDINA

- Dal **15 maggio e fino al 15 ottobre 2024** è fatto divieto di accendere fuochi in prossimità di terreni agrari e/o cespugliati, lungo i cigli delle strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di questo Comune al fine di limitare il rischio incendi;
- Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo sono in possesso di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale e attualmente in stato di abbandono, di provvedere urgentemente e comunque **entro e non oltre dieci giorni dalla data della presente ordinanza**, a proprie cure e spese, alla pulizia e bonifica, curando anche il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi ove non utilizzati negli stessi terreni con i criteri di cui al citato D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010;
- Ai detentori di fabbricati, fienili, stalle e di ogni altro tipo di fabbricato o impianto agricolo di realizzare apposita fascia di rispetto, completamente sgombera di alcun tipo di vegetazione, di larghezza non inferiore a ml. 10,00;
- Di evitare ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- E' consentita la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali provenienti da sfalci, potature o ripuliture, provenienti da attività agricole, con esclusione di altro materiale e alle seguenti condizioni:
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore/conducente del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro avendo cura di isolare la zona su cui bruciare e di limitare l'altezza del fuoco ed il suo fronte;
 - l'accensione dei cumuli vegetali, dovrà, ad ogni effetto, praticarsi in assenza di vento, e potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 5,30 alle ore 7,30. Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti;
 - ai sensi del D.A. 234 del 30 settembre 2014 è proibito accendere fuochi anche di cumuli vegetali nel raggio di 10 ml. dai boschi, da magazzini e depositi di tutti i tipi;

- nei periodi di massimo rischio per gli incendi, dichiarati da appositi provvedimenti della Regione Siciliana, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- Allontanare i residui provenienti dal decespugliamento con smaltimento in discariche autorizzate o eventualmente, lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stereo per i processi di naturale biodegradabilità;
- Gli interventi di pulitura delle sterpaglie presenti nei cigli stradali e nelle scarpate, in qualsiasi tipo di strada, sono obbligatori in tutto il territorio comunale e devono essere estesi all'intera superficie del fondo ove lo stesso abbia una dimensione inferiore a mq. 3.000,00 mentre possono effettuarsi viali tagliafuoco nei fondi di maggiore dimensioni alla condizione che abbiano una larghezza non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti e ml. 20,00 nei terreni in pendenza maggiore del 20%;
- Di demandare al Comando della Polizia Municipale la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento durante l'ordinaria attività di controllo del territorio e agli uffici comunali la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione di rito e la trasmissione agli enti appresso specificati;

RAMMENTA:

- ✓ La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative regionali e/o statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
- ✓ Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- ✓ Che i terreni oggetto di incendio ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353, vengono riportati nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica e vincolo decennale di inedificabilità;
- ✓ Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE:

- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza, procedendo a tutti gli adempimenti consequenziali ai sensi dell'articolo 650 codice penale;
- La pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni sessanta oltre alla divulgazione mediante affissione presso i locali pubblici presenti nel territorio e tramite i canali social del Comune;
- La immediata esecutività della presente ordinanza;
- La trasmissione della presente:

- alla Prefettura di Palermo;
- al Comando Polizia Municipale di Prizzi;
- all'Ufficio di Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Prizzi;
- al Distaccamento del Corpo Forestale competente per territorio;
- al Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo.

Dalla residenza municipale, 13 maggio 2024

IL SINDACO
Prof.ssa Antonina Comparetto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.